



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO GESTIONE STRADE E
PARCHI

Determinazione Dirigenziale	
N. 27/ 117	di data 28/11/24

Oggetto: L.P. 10.09.1993 N. 26. E S.M. L.P. 09.03.2016 N. 2 E S.M. REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE CON VERNICE SPARTITRAFFICO RIFRANGENTE - ANNO 2025. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DEFINIZIONE MODALITÀ AFFIDAMENTO LAVORI. EURO 371.024,11.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premesso che rientrano nelle competenze dell'Amministrazione comunale, assegnate al Servizio Gestione strade e parchi, la realizzazione e la manutenzione della segnaletica stradale orizzontale sulle strade cittadine e dei sobborghi, di proprietà dell'Amministrazione comunale (comprese le aree di parcheggio, gli spazi di sosta posti lungo la carreggiata e le piste ciclabili), nonché sulle strade provinciali e le ex statali che attraversano i centri abitati;

rilevato che, secondo quanto descritto dal vigente Codice della Strada, allo scopo di garantire sicurezza e fluidità della circolazione, la segnaletica orizzontale deve essere mantenuta in perfetta efficienza da parte degli Enti proprietari o esercenti obbligati alla sua posa in opera e deve essere sostituita o reintegrata o rimossa quando sia anche parzialmente inefficiente o non più rispondente allo scopo per il quale è stata collocata (art. 38, comma 7 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e s.m.);

atteso che i lavori previsti dall'intervento consistono prevalentemente nel ripasso della segnaletica stradale orizzontale esistente sulla viabilità del territorio comunale di competenza dell'Amministrazione, tralasciando i tratti di segnaletica ritenuti ancora efficienti, nel ripristino della segnaletica orizzontale su strade oggetto di nuova pavimentazione e nell'eventuale attuazione di modifiche viabilistiche introdotte nel periodo di durata dei lavori con conseguente cancellazione della segnaletica orizzontale mediante fresatura della superficie stradale;

dato atto che la segnaletica dovrà essere conforme alla categoria ed alla classificazione della strada oggetto dell'intervento. Altro elemento caratteristico della segnaletica stradale orizzontale è la presenza di corsie preferenziali per mezzi di trasporto pubblico che devono essere evidenziate con coloritura gialla secondo quanto stabilito dal Codice della Strada;

richiamato il contratto per scambio di corrispondenza prot. n. 374333 del 14.10.2024 con il quale è stato perfezionato l'affidamento a professionista esterno dell'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei suddetti interventi, verso la corresponsione del compenso di euro 5.492,94 (oneri previdenziali 5% e iva 22% compresi);

richiamata la determinazione della Dirigente del Servizio Gestione strade e parchi di data 20.11.2024 n. 27/111, con la quale, tra l'altro, è stata affidata a tecnico comunale la

progettazione esecutiva dell'intervento, dando atto dell'affidamento a professionista esterno dell'incarico sopra citato;

visto il progetto esecutivo datato ottobre 2024, redatto dai professionisti sopra richiamati dell'importo complessivo di euro 371.024,11, come di seguito suddiviso:

A) lavori	euro 283.986,25	
oneri per la sicurezza	euro 14.025,09	
sommano		euro 298.011,34
B) somme a disposizione dell'Amministrazione		
oneri fiscali 22% su A)	euro 65.562,49	
compensi incentivanti (oneri contributivi ed erariali compresi)	euro 7.450,28	
sommano		euro 73.012,77
totale		euro 371.024,11

atteso che nel quadro economico è prevista specifica voce relativa alla costituzione del fondo per l'erogazione delle retribuzioni incentivanti per lo svolgimento delle attività di progettazione e delle altre attività tecnico amministrative inerenti alla realizzazione del presente intervento realizzate, anche parzialmente da personale interno, ai sensi degli artt. 20, commi 1 bis e 1 ter della L.p. 26/1993 e s.m. e 5 bis della l.p. 2/2016;

dato atto inoltre che con riferimento a quanto richiesto dall'art. 7, comma 3 della L.p. 2/2016 e s.m., si ritiene maggiormente rispondente ad un più efficace raggiungimento dell'obiettivo la non suddivisione in lotti, in considerazione dell'esiguità dell'importo dei lavori, dell'omogeneità degli stessi e dell'esigenza di unitarietà nell'esecuzione delle medesime, che rendono antieconomica la previsione di distinte procedure e di distinti contratti a fronte di un considerevole impegno organizzativo richiesto per il coordinamento nell'ipotesi di compresenza di più affidatari;

ritenuto di prevedere nel Capitolato speciale d'appalto – norme amministrative, elaborato facente parte del progetto esecutivo citato, all'art. 2 comma 3, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. a) del D.Lgs 36/2023, l'opzione di affidamento dei lavori per il 2026 nei seguenti termini: "L'Amministrazione si riserva la facoltà di disporre l'affidamento dei lavori di realizzazione segnaletica stradale orizzontale con vernice spartitraffico rifrangente – anno 2026 alla medesima impresa che risulta aggiudicataria dell'appalto dei lavori di "realizzazione segnaletica stradale orizzontale con vernice spartitraffico rifrangente – anno 2025 fino a un importo complessivo massimo di euro 298.011,34. Tale affidamento costituisce opzione riservata in via esclusiva all'Amministrazione, che la stessa esercita sulla base dell'esito della verifica della corretta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto per l'anno 2025 e previa verifica della persistenza dei requisiti per la partecipazione alla gara relativa ai lavori previsti per l'anno 2026. L'Impresa appaltatrice ha l'obbligo di accettare l'esercizio dell'opzione disposto dall'Amministrazione agli stessi prezzi, patti e condizioni derivanti dal contratto originario e con la sottoscrizione del contratto si impegna all'accettazione dell'esercizio della predetta opzione. L'opzione è condizionata alla verifica del possesso da parte dell'Impresa dei requisiti generali e speciali previsti dalla normativa vigente per l'esecuzione dei lavori oggetto dell'opzione ed all'assunzione degli atti autorizzativi e contabili da parte dei competenti organi dell'Amministrazione. Gli atti da ultimo indicati sono notificati all'Impresa e costituiscono formale esercizio dell'opzione 2026 da parte dell'Amministrazione: gli effetti dell'opzione decorrono dall'avvenuta notifica all'Impresa (fatta salva l'acquisizione della documentazione ulteriore prevista dal Capitolato speciale d'appalto ed agli atti di gara). Il mancato esercizio dell'opzione, anche non motivato, non può essere assunto a base di pretese di indennizzi, risarcimenti o ristori di sorta da parte dell'Impresa nei confronti dell'Amministrazione";

visto il verbale della Conferenza dei Servizi, sentita ai sensi dell'art. 66 del Regolamento per la disciplina dei contratti e tenutasi in data 29.10.2024 allegato alla nota 20.11.2024 prot. n. 444923 in cui i servizi presenti (Edilizia Pubblica, Gestione strade e parchi, Opere di urbanizzazione primaria, Risorse finanziarie e patrimoniali, Edilizia privata e SUAP, Appalti e partenariati e Progetto Mobilità e rigenerazione urbana) hanno espresso parere

favorevole;

posto che trattandosi di lavori di manutenzione, l'esecuzione degli stessi avviene a misura ai sensi dell'art. 29, comma 2 bis della L.p. 26/1993;

atteso che trattandosi di interventi di manutenzione ordinaria su opere già esistenti, non è stata effettuata la trasmissione del progetto al Consiglio circoscrizionale, che l'art. 30, comma 2, lett. a) del Regolamento del decentramento prevede per i progetti di opere pubbliche che interessano il territorio della Circoscrizione, in relazione alla tipologia dell'intervento;

visto infine il documento di verifica e validazione della progettazione, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023 allegato alla nota 27.11.2024 prot. n. 453073;

atteso che il progetto è costituito dagli elaborati richiamati nell'elenco di cui all'Allegato n. 1, tutti prodotti su supporto informatico, firmati digitalmente e depositati agli atti del Comune di Trento sub prot. n. 444929/2024;

ritenuto quindi di approvare il progetto esecutivo in argomento e di prenotare la somma di euro 371.024,11 quale stanziamento per l'opera;

dato atto che tale spesa si rende necessaria per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali dell'Ente con riferimento all'art. 183 del TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000;

ritenuto di procedere all'affidamento dei lavori di cui alla voce A) del quadro economico di progetto sopra indicato mediante contratto d'appalto che costituisce il sistema ordinario di esecuzione di opere e lavori pubblici per i quali si sia già provveduto a redigere il progetto esecutivo laddove l'obiettivo dell'Amministrazione sia quello di ottenere da un operatore economico la sola esecuzione dell'opera così progettata, conservando in capo all'Amministrazione stessa la relativa gestione;

richiamato, in relazione al valore stimato dell'affidamento, tenendo conto delle opzioni previste l'art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023 che consente per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro l'affidamento mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

ritenuto pertanto di procedere all'affidamento dei lavori previsti nel quadro economico alla voce A) per l'importo di euro 298.011,34 (i.v.a. esclusa) mediante procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett c) del D.Lgs. 36/2023;

le modalità di affidamento sopra indicate consentono di garantire la tutela della concorrenza, nel pieno rispetto delle norme in materia, salvaguardando al tempo stesso i principi di economicità ed efficacia procedimentale, di snellezza e proporzionalità dell'attività amministrativa, principi che pur devono conformare i comportamenti dell'Amministrazione;

i requisiti di ammissione alla gara saranno determinati in ragione dei minimi stabiliti dalla normativa vigente;

le imprese da invitare alla procedura, in possesso dei requisiti di partecipazione individuati nel minimo richiesto dalla normativa vigente, saranno selezionate dall'elenco telematico provinciale di cui all'art. 19 della l.p. 2/2016;

richiamato l'art. 50 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 per il quale "Per gli affidamenti di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso ad eccezione delle ipotesi di cui all'articolo 108, comma 2";

valutato che il ricorso al criterio del prezzo più basso in relazione all'importo e alla tipologia dei lavori oggetto di affidamento, determina un beneficio in termini di semplificazione e velocizzazione della procedura di gara e anche in fase di esecuzione del contratto; per tali ragioni si ritiene di individuare quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso da determinarsi mediante il sistema del massimo ribasso di cui all'art. 54 bis comma 2 del Regolamento attuativo della l.p. 26/93;

dato atto, con riguardo alla forma di stipula del contratto che la piattaforma provinciale Contracta, finalizzata alla gestione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici, consente

attualmente di gestire la sottoscrizione di un unico documento contrattuale da entrambe le parti (scrittura privata) e non di due documenti distinti (scambio di corrispondenza);

rilevata la necessità di adeguarsi alle modalità di gestione dei contratti rese disponibili dalla piattaforma, formalizzando la stipula attraverso scrittura privata, o scambio di corrispondenza, se reso disponibile al momento della stipula;

rilevata inoltre l'inesistenza in progetto di elementi tali da identificare un prodotto/servizio/opera specifico e connesso con un'impresa individuata o individuabile;

ritenuto di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale l'eventuale esercizio dell'opzione prevista dall'art. 2 comma 3 del Capitolato speciale d'appalto, per un importo massimo di euro 298.011,34 (iva esclusa), nonché l'impegno della relativa spesa;

atteso per quanto riguarda il subappalto che l'art. 119, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m. dispone che le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi ivi indicati e previa adeguata motivazione nella decisione di contrarre, indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 104, comma 11, al fine di rafforzare, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali;

ritenuto al riguardo che le lavorazioni la cui esecuzione deve necessariamente essere riservata all'appaltatore senza possibilità di subappalto debbano essere quantificate nella percentuale dell'importo complessivo del contratto indicata nel capitolato speciale di appalto ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023. Questo risponde ad un'articolato insieme di finalità, riferite alla particolare qualificazione dell'appaltatore richiesta in gara, alla necessità di assicurare un controllo adeguato in sede esecutiva del contratto, dato lo sviluppo delle lavorazioni per la realizzazione dell'opera, che richiede un controllo più significativo in sede esecutiva, alla minore parcellizzazione nell'esecuzione dell'intervento, alla garanzia di maggiore sicurezza nello svolgimento dell'intervento. Per le stesse motivazioni non è ammesso il subappalto del subappalto;

atteso che l'intervento in argomento è inserito nel bilancio 2024-2026 approvato con deliberazione consiliare 21.12.2023 n. 138 e successive variazioni;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 19.12.2023 n. 112, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 21.12.2023 n. 138, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 27.12.2023 n. 414, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024-2026 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della Legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al

D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 26.09.2023 n. 91;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- la L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m. e la L.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m.;
- il D.Lgs. 36/2023;
- il Decreto sindacale 29.12.2023 prot. n. 452066 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;
- le proprie note istruttorie di data 20.11.2024 prot. n. 444929 e prot. n. 444923 e di data 27.11.2024 prot. n. 453073;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 27.12.2023 n. 414, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024-2026, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

d e t e r m i n a

1. di approvare il progetto esecutivo datato ottobre 2024, relativo ai lavori di “realizzazione segnaletica stradale orizzontale con vernice spartitraffico rifrangente - anno 2025”, elaborato dai professionisti indicati in premessa, dell'importo complessivo di euro 371.024,11 (oneri compresi), costituito dagli elaborati richiamati nell'elenco, Allegato n. 1, nel quale si richiama la presente, che firmato che firmato dalla sottoscritta Dirigente, costituisce parte integrante ed essenziale della presente;
2. di dare atto che gli elaborati richiamati nell'elenco di cui all'Allegato n. 1 sono tutti prodotti su supporto informatico, firmati digitalmente e depositati agli atti del Comune di Trento sub prot. n. 444929/2024;
3. di prenotare la somma di euro 371.024,11 (i.v.a. compresa) quale stanziamento dell'opera e di imputare la spesa al capitolo indicato nel prospetto dati finanziari, con riferimento all'esercizio finanziario 2025 del P.E.G. 2024-2026, che presenta la necessaria disponibilità;
4. di dichiarare che tale obbligazione diventa esigibile entro la data del 31.12.2025;
5. di dare atto che tale spesa si rende necessaria per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali dell'Ente con riferimento all'art. 183 del TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000;
6. di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale l'eventuale esercizio dell'opzione prevista dall'art. 2 comma 3 del Capitolato speciale d'appalto, per un importo massimo di euro 298.011,34 (iva esclusa), nonché l'impegno della relativa spesa;
7. di procedere all'affidamento dei lavori secondo le modalità indicate in narrativa;
8. di subordinare il perfezionamento dei rapporti alla stipulazione dei contratti con le modalità consentite dalla piattaforma Contracta secondo quanto meglio precisato in premessa, autorizzando il soggetto stipulante in rappresentanza del Comune a completare il progetto di contratto di cui al presente provvedimento con gli elementi negoziali accidentali in accordo con il contraente privato;
9. di indicare la sottoscritta Dirigente quale responsabile della gestione dei contratti, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, lett. g) del Regolamento per la disciplina dei contratti;

10. di dare atto che ai sensi dell'art. 12, comma 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti la sottoscritta Dirigente provvederà alla stipulazione del contratto;
11. di dar conto per quanto riguarda il subappalto che, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, le lavorazioni la cui esecuzione deve necessariamente essere riservata all'appaltatore senza possibilità di subappalto sono quantificate nella percentuale dell'importo complessivo del contratto indicata nel capitolato speciale di appalto, in considerazione delle valutazioni di carattere tecnico richiamate in premessa;
12. di dar conto che non è ammesso il subappalto del subappalto in considerazione delle valutazioni di carattere tecnico richiamate in premessa.

Allegati in formato elettronico
Allegato n. 1

Allegati in formato cartaceo
//

La Dirigente del Servizio
ing. Claudia Patton

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Trento, addì 28/11/24



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO GESTIONE STRADE E
PARCHI

Determinazione Dirigenziale

N. 27/ 117

di data 28/11/24

Oggetto: L.P. 10.09.1993 N. 26. E S.M. L.P. 09.03.2016 N. 2 E S.M. REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE CON VERNICE SPARTITRAFFICO RIFRANGENTE - ANNO 2025. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DEFINIZIONE MODALITÀ AFFIDAMENTO LAVORI. EURO 371.024,11.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

E / S	T i p o	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa	Piano Finanziario E/U	Gest	Res	Opera	Importo	Tipo finanziam.	Impegno/ Accert.
			Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata							
U		2025	10051.03.01119	U.1.03.02.09.008	2703			371.024,1 1	"	142075 (1275165 9)

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.

VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Trento, addì 10 dicembre 2024